# II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 27 novembre 1969**

**concernente la revoca della decisione n. 5/63 del 20 marzo 1963 (Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft)**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(69/447/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

viste la decisione n. 5/63, del 20 marzo 1963, che autorizza la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate nell'Ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Geitling », società a responsabilità limitata (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 57 del 10 aprile 1963, pag. 1173/63) e le decisioni n. 17/65 del 15 dicembre 1965 e n. 21/67, del 22 giugno 1967, relative alla proroga dell'autorizzazione della vendita in comune accordata con decisione n. 5/63 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 221 del 28 dicembre 1965 e n. 154 del 14 luglio 1967),

considerando che :

1. Con le decisioni n. 5/63 e n. 6/63 l'Alta Autorità ha autorizzato per la durata di tre anni gli accordi delle società minerarie del bacino della Ruhr relativi all'istituzione di due uffici di vendita separati e indipendenti. Con le decisioni n. 17/65 e n. 21/67 l'Alta Autorità ha prorogato questa autorizzazione sino al 31 marzo 1970.

2. Con decisione del 27 novembre 1969 la Commissione ha autorizzato la riunione dei capitali di società minerarie del bacino della Ruhr nella società per azioni « Carbone della Ruhr » (Ruhrkohle AG). Tra le società che trasferiranno il loro capitale alla Ruhrkohle AG vi sono quasi tutte quelle che hanno partecipato agli accordi relativi alla vendita in comune di combustibili da parte dell'Ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Geitling », escluse la Eschweiler Bergwerks-Verein-Bergbaubetriebe Bochum e le società che hanno cessato la produzione.

Con il trasferimento dei capitali di queste società minerarie alla Ruhrkohle AG vengono a mancare le premesse del loro accordo relativo alla vendita in comune. Di conseguenza l'autorizzazione di tale accordo perderà la sua ragion d'essere e la decisione n. 5/63 dovrà essere revocata. Si ritiene necessario accordare agli interessati un periodo di transizione, con scadenza 31 dicembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La decisione n. 5/63 del 20 marzo 1963 è revocata con effetto dal 31 dicembre 1969.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH ed ai suoi soci.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY